

**DHL Global Forwarding**  
**Termini e Condizioni Standard Globali**  
**(Valido dal Marzo 02, 2022)**

**Termini e Condizioni Standard Globali**

- DHL Global Forwarding, la divisione di spedizioni del gruppo DP DHL e di tutte le sue filiali e affiliate, può scegliere di adempiere a qualsiasi obbligo contrattuale, utilizzando qualsiasi vettore o subappaltatore e instradando a sua esclusiva discrezione, se non diversamente concordato per iscritto.
- I tempi di transito indicati sono stime e i tempi di transito effettivi possono differire in base ai programmi dei vettori. Inoltre, tali tempi di transito indicati non riflettono i ritardi dovuti al controllo delle esportazioni o ai processi di sdoganamento e sono applicabili solo ai giorni lavorativi.
- Le tariffe totali offerte non includono la copertura assicurativa, a meno che non sia esplicitamente menzionata. Nel caso in cui non sia stato concordato alcun prodotto assicurativo esplicito, la responsabilità di DHL Global Forwarding è limitata alle condizioni commerciali standard definite di seguito e/o alle condizioni stampate nella polizza di carico o nella lettera di vettura aerea.
- DHL Global Forwarding si sforza di essere sempre pienamente conforme alle norme e ai regolamenti vigenti per il trasporto di merci pericolose/pericolose. A questo proposito, lavoriamo con i nostri clienti e con i vettori partner per garantire che tutte le merci pericolose/pericolose siano dichiarate correttamente al momento della prenotazione della spedizione e per prevenire qualsiasi dichiarazione errata di merci pericolose/pericolose. Nel caso in cui i clienti di DHL Global Forwarding dichiarino erroneamente merci pericolose/pericolose come merci non pericolose/non pericolose, tutte le sanzioni, i costi, le conseguenze e le responsabilità di questa errata dichiarazione saranno trasferite al cliente.
- Le offerte e le quotazioni di DHL Global Forwarding forniscono i costi stimati per la spedizione ivi specificata in base alle dimensioni, al peso, alla modalità di trasporto, al mittente/destinatario, agli Incoterms e alla località di ritiro e consegna. Le spese e il tempo di transito potrebbero differire nel caso in cui la spedizione effettiva sia diversa da quanto specificato nell'offerta/quotazione.
- I tassi di cambio utilizzati nelle offerte/quotazioni di DHL Global Forwarding sono validi solo al momento della quotazione. Le spese saranno convertite in valuta di fatturazione in base ai tassi di cambio correnti, che possono essere soggetti a un aumento. Per le spedizioni su base "collect", possono essere applicati ulteriori supplementi. · "Forza maggiore" indica, in relazione ad una delle parti, qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di tale parte, compresi, senza limitazione, atti di Dio, il rispetto di qualsiasi atto di qualsiasi autorità governativa o di altro tipo, guerra o emergenza nazionale, rivolte, sommosse civili, atti di terrorismo, pirateria, incendio, esplosione, inondazione, atti criminali, qualsiasi minaccia legata alla sicurezza delle informazioni,

compresi i cyber-attacchi, gravi condizioni meteorologiche, epidemie, pandemie, serrate, scioperi e altre controversie industriali (in ogni caso che si riferiscano o meno alla forza lavoro di quella parte o dei subappaltatori), carenza di manodopera, materiali e servizi e incapacità o ritardo nell'ottenere forniture. Abbonati a DeepL Pro per poter modificare questa presentazione.

- La chiusura di sistemi informatici, settori o segmenti di essi a causa di una minaccia o di un attacco legato alla sicurezza dell'informazione è sempre considerata un'azione per mitigarne le conseguenze.
- DHL GLOBAL FORWARDING si riserva il diritto di trasferire i supplementi imposti senza preavviso dai vettori o dalle compagnie aeree in caso di forza maggiore.
- Qualsiasi contratto concluso sulla base di questa offerta può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento con almeno 25 giorni lavorativi di preavviso scritto.
- Le offerte/quotazioni di DHL Global Forwarding sono solo a scopo informativo e quindi non sono vincolanti.
- DHL GLOBAL FORWARDING assicura di mantenere misure di sicurezza appropriate in linea con l'International Standard Organization ISO 27001/2013. Questo è l'intero obbligo di DHL GLOBAL FORWARDING per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni del cliente e dei sistemi IT di DHL GLOBAL FORWARDING in relazione all'utilizzo dei servizi di DHL GLOBAL FORWARDING da parte del cliente. Il Cliente è responsabile del mantenimento di copie di back-up delle sue informazioni e della protezione dei propri sistemi IT.

### **Condizioni speciali per il trasporto aereo**

- Tutte le tariffe e i servizi offerti da DHL Global Forwarding sono soggetti alle condizioni commerciali standard di DHL Global Forwarding e ai termini della Lettera di Vettura House (si prega di fare riferimento al link sottostante):

[https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-DHL\\_Global\\_Forwarding-hawb-terms.pdf](https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-DHL_Global_Forwarding-hawb-terms.pdf)

- Le "Spese di trasporto" e le "Spese di origine e destinazione" saranno addebitate in base al peso addebitabile che è il maggiore tra il peso lordo e il peso volumetrico. Il peso volumetrico è determinato utilizzando un fattore di 1:6, il che significa, per esempio, che un volume di 1 metro cubo ha un peso volumetrico equivalente di 166,67 chilogrammi (indicato nell'offerta come "rapporto di densità").

- Tutte le tariffe citate sono applicabili e valide solo per merci impilabili e generiche (nessuna merce pericolosa, nessun valore elevato, nessuna temperatura controllata, nessun prodotto deperibile, nessun requisito speciale di manipolazione, non consistono in o contengono effetti personali), non eccedenti il peso caricabile di 0,000 chilogrammi per spedizione, a meno che non sia esplicitamente indicato altrimenti.

- Se il mittente o il suo impianto di carico non è certificato come "mittente conosciuto" dalle autorità locali, la spedizione deve essere sottoposta a un esame a raggi X prima di essere trasportata in aereo o possono essere applicati altri controlli di sicurezza locali. Ciò può comportare costi aggiuntivi per chi paga il trasporto.

- DHL Global Forwarding applicherà supplementi per il carburante e la sicurezza in vigore alla data di spedizione in base al peso tassabile. I supplementi saranno applicati secondo lo standard di origine di DHL GLOBAL FORWARDING e regolati in linea con lo sviluppo del mercato.
- Le tariffe si basano sullo stato del mittente/consegnatario conosciuto, come definito dall'autorità locale/organismo di regolamentazione (United States Transportation Security Administration, Transport Canada, ecc.).

### **Condizioni speciali per il trasporto marittimo**

- Danmar Lines è il vettore interno di DHL Global Forwarding. Tutte le tariffe e i servizi offerti da DHL Global Forwarding e/o Danmar Lines sono soggetti alle condizioni commerciali standard di DHL Global Forwarding, rispettivamente alle condizioni standard di Danmar Lines (fare riferimento al link sottostante):

[https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-DHL Global Forwarding-danmar-terms-and-conditions.pdf](https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-DHL%20Global%20Forwarding-danmar-terms-and-conditions.pdf)

- Se non diversamente concordato esplicitamente, tutte le tariffe indicate sono applicabili e valide solo per carichi generici (nessun carico pericoloso, nessun carico di alto valore, nessuna temperatura controllata, nessun prodotto deperibile, nessun requisito speciale di movimentazione); il carico deve essere degno del mare e in sagoma. Inoltre, il carico LCL deve essere impilabile, non sovradimensionato (meno di 5,8 m di lunghezza, meno di 2,2 m di larghezza e altezza), pesare meno di 2.500 chilogrammi per pezzo, per spedizioni ex Asia Pacifico non superare un volume di spedizione di 20 metri cubi, non superare un peso di spedizione di 10.000 chilogrammi, per Americhe ed EMEA non superare un volume di spedizione di 30 metri cubi, non superare un peso di spedizione di 15.000 chilogrammi, e non essere costituito da o contenere effetti personali.

- Per i preventivi che coprono i prezzi delle merci pericolose, la nostra offerta di prezzi si applica alle seguenti classi, se non diversamente specificato:

- Liquidi infiammabili di classe 3 dell'IMO, ad esclusione dei seguenti: UN3256; UN3258;
- Liquidi e solidi a temperatura elevata · Classe IMO 6.1 Sostanze velenose (tossiche)
- Corrosivi di classe 8 IMO · Gruppo MPA/PSA 3
- Classe IMO 9 Materie pericolose varie Escluse dei seguenti: UN3256-UN3258, liquidi e solidi a temperatura elevata;
  - UN3090, batterie al litio metallico;
  - UN3480, batterie agli ioni di litio/polimeri di litio;
  - UN3496, batterie all'idruro di nichel metallico;
  - UN 2212, 2590, 2315, 3151 e 3152

- Qualsiasi preventivo che copra i prezzi delle merci pericolose è sempre soggetto a un'approvazione separata al momento della prenotazione e della spedizione.

- Per i preventivi che coprono il carico a temperatura controllata, la nostra offerta di prezzi non si applica alle merci seguenti, se non diversamente specificato:

- Prodotti chimici pericolosi o innocui; Carico pericoloso; Prodotti farmaceutici (incluso il plasma sanguigno); Carico di alto valore (valori di carico superiori a USD 500K per container) / AMER +USD 200K per spedizione; Atmosfera controllata; Trattamento a freddo; Merci reefer limitate, ad esempio ammonio, tetrametilammonio, idrossido, gomma grezza, menta/mentolo, fenolo; Fertilizzante, calce spaccata, sostanze albuminose, amidi modificati, enzimi.
- A causa delle fluttuazioni volatili del mercato, le nostre offerte FCL dalla regione Asia-PacificoAmerica sono valide entro il periodo di tempo presentato con ogni offerta e soggetto all'accettazione entro tre (3) giorni di calendario dalla nostra data di quotazione.
- Le "Spese di trasporto" LCL saranno addebitate in base al peso addebitabile, che è il maggiore tra il peso lordo e quello volumetrico. Per i carichi LCL il peso volumetrico è determinato utilizzando un fattore di 1:1, il che significa, per esempio, che un volume di 1 metro cubo ha un peso volumetrico equivalente di 1.000 chilogrammi (indicato nella quotazione come "rapporto di densità").
- Le tariffe LCL "Origine & Destinazione" saranno addebitate in base al peso addebitabile, che è il maggiore tra il peso lordo e quello volumetrico. Per i carichi LCL il peso volumetrico è determinato utilizzando un fattore di 1:3, il che significa, per esempio, che un volume di 1 metro cubo ha un peso volumetrico equivalente di 300 chilogrammi (indicato nella citazione come "rapporto di densità").
- Tutte le tariffe LCL possono essere soggette a una dimensione minima di spedizione. Il minimo è 1 metro cubo, a meno che non sia esplicitamente specificato altrimenti. · Per il ritiro e la consegna FCL, il peso per contenitore (carico + tara) non deve superare il carico utile massimo secondo le norme del paese e le specifiche dell'attrezzatura. L'inosservanza può comportare costi aggiuntivi o il rifiuto del trasporto da parte di DHL Global Forwarding. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha modificato la Convenzione sulla sicurezza della vita in mare (SOLAS) per stabilire che tutti i container devono essere pesati prima di entrare al Gate-in o di essere caricati su una nave. La verifica del peso è responsabilità del mittente. I costi di pesatura effettivi saranno successivamente aggiunti alla nostra offerta di prezzi e addebitati come applicabile al momento della spedizione per paese.
- Tutti i supplementi (inclusi Bunker Adjustment Factor (BAF), Currency Adjustment Factor (CAF), Low Sulphur Surcharge (LSS), War Risk fee, Seasonal Surcharges, Emergency Cost Recovery Surcharges, ecc. DHL GLOBAL FORWARDING si impegna a trasferire qualsiasi supplemento applicato da un vettore in relazione alle spedizioni del cliente. DHL GLOBAL FORWARDING cesserà o ridurrà il supplemento non appena questo sarà cessato o ridotto dal vettore applicabile.
- Le tariffe della polizza di carico saranno applicate per ogni spedizione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una spedizione debba essere suddivisa in più polizze di carico, DHL Global Forwarding si riserva il diritto di applicare le rispettive tariffe in base al numero di polizze di carico emesse.
- La controstallia, la detenzione e il tempo libero di stoccaggio in porto saranno come da standard del vettore; possono essere applicati costi aggiuntivi.

- Per le spedizioni per le quali DHL Global Forwarding ha un contratto solo per i servizi di importazione, abbiamo bisogno di ricevere una polizza di carico originale avallata, una lista di imballaggio e la fattura commerciale per posta, se non diversamente concordato, prima che la nave marittima raggiunga il porto di destinazione.
- Quando DHL agisce in qualità di non-vessel-operating common carrier (NVOCC), questi termini e condizioni costituiscono anche un Negotiate Rate Arrangement (NRA) come definito dalla Federal Maritime Commission (FMC). **LA PRENOTAZIONE DEL CARICO DA PARTE DEL CARICATORE DOPO AVER RICEVUTO I TERMINI DI QUESTO NRA O EMENDAMENTO 5 NRA COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLE TARIFFE E DEI TERMINI DI QUESTO NRA O EMENDAMENTO NRA.**

### **Tariffe, prezzi, fatture**

- I prezzi offerti non includono i dazi, le spese di deposito e sono soggetti alle tasse applicabili, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA); altre spese per servizi aggiuntivi possono essere applicate. · Le tariffe di ritiro e/o consegna si basano su servizi e attrezzature standard, e le tariffe citate non si applicano al servizio di camion vincolati e sono applicabili solo per le normali ore di lavoro, se non diversamente concordato. I supplementi per il carburante sono soggetti a modifiche.
- I costi di raccolta e consegna specificati in questo preventivo si riferiscono esclusivamente al punto di raccolta e consegna specificato. Se i punti di raccolta e/o consegna non sono specificati o sono diversi, si applica la tariffa standard di DHL Global Forwarding per tale servizio.
- Tutte le tariffe e i servizi offerti sono soggetti alla disponibilità di spazio e attrezzature (della nave) e a percorsi di trasporto senza ostacoli.
- In caso di spedizione "no show", DHL Global Forwarding si riserva il diritto di addebitare una "no show fee". · Qualsiasi tassa di sdoganamento per le dichiarazioni standard di importazione ed esportazione coperte dal preventivo include fino a tre (3) codici HS (linee), qualsiasi codice HS aggiuntivo sarà addebitato come "linea aggiuntiva". Per qualsiasi altro servizio legato alla dogana, oltre alle dichiarazioni standard di importazione ed esportazione, si applicano tariffe aggiuntive. Se richiesto dal cliente, e consentito dalla legislazione del paese, l'esborso di dazi e tasse da parte di DHL per conto del cliente comporterà un sovrapprezzo. Tutte le spese di terzi addebitate a DHL (ad es. movimentazione portuale, spese di terminal e stoccaggio) saranno fatturate al costo.
- Qualsiasi fattura sarà pagabile al momento del ricevimento, tranne se concordato diversamente per iscritto. Ci riserviamo il diritto di richiedere un pagamento anticipato.
- Clausola COVID-19: Le Parti riconoscono e concordano che lo scoppio della COVID-19, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato pandemia l'11 marzo 2020, ha causato interruzioni globali dei servizi aerei, marittimi e di altri servizi logistici come risultato, tra l'altro, del continuo blocco dei paesi, della chiusura/limitazione dell'attraversamento dei

confini nazionali, della chiusura di porti e aeroporti e delle conseguenti cancellazioni dei vettori. DHL GLOBAL FORWARDING si riserva il diritto di avvisare il Cliente che modificherà in tutto o in parte i suoi servizi aerei, marittimi e altri servizi di trasporto merci, di cambiare le sue procedure di lavoro e le tariffe concordate, di addebitare sovrapprezzi o altrimenti di adottare misure per adeguare le sue operazioni commerciali e gli obblighi nei confronti del Cliente alle circostanze allora prevalenti derivanti come conseguenza della diffusione del Coronavirus (COVID -19). Tali modifiche avranno effetto solo se concordate tra le parti. Dopo che DHL GLOBAL FORWARDING avrà dato notizia di tale cambiamento, DHL GLOBAL FORWARDING non sarà obbligata ad eseguire i servizi fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo reciproco sul cambiamento. DHL GLOBAL FORWARDING sarà sollevata da qualsiasi responsabilità ai sensi del contratto se, e nella misura in cui, tale responsabilità sia causata dalle conseguenze della diffusione del Coronavirus (COVID-19).

. Se DHL GLOBAL FORWARDING è impossibilitata ad adempiere ai suoi obblighi in tali circostanze per più di 30 giorni consecutivi, ciascuna delle parti ha il diritto di terminare il contratto immediatamente dandone notifica scritta all'altra.

### **Informazioni importanti sul materiale da imballaggio in legno**

Dal 1° gennaio 2021, tutto il materiale da imballaggio in legno (compresi pallet, scatole e casse) che si muove in entrambe le direzioni tra il Regno Unito e l'UE deve soddisfare gli standard internazionali ISPM15. La non conformità può portare a ritardi e sanzioni, quindi assicuratevi di spedire le vostre merci utilizzando prodotti conformi.

### **Invasione dell'Ucraina**

I drammatici sviluppi dell'Invasione dell'Ucraina ("Invasione") stanno avendo un impatto sull'industria dei trasporti, e in particolare sull'attività degli spedizionieri per la gestione delle attività operative, dei carichi e sull'intera catena logistica.

Di conseguenza e fino a nuove disposizioni, DHL Global Forwarding ha temporaneamente sospeso tutti i servizi di spedizione e doganali:

- In entrata ed in uscita da/per l'Ucraina.
- in entrata verso la Russia e la Bielorussia o in transito da questi due paesi.

Inoltre, l'invasione e le restrizioni associate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la chiusura dello spazio aereo) possono avere un impatto sulla capacità di carico, sull'instradamento delle spedizioni e su altre attività operative.

Atteso che le predette condizioni sono ragionevolmente al di fuori del controllo dell'organizzazione DHL Global Forwarding, quest'ultima si riserva il diritto di modificare i servizi in termini di rotte, tariffe e tempi di transito nonché di applicare eventuali sovrapprezzi quale diretta conseguenza dello scenario attuale.

## **Conformità al controllo delle esportazioni - Sanzioni - Merci pericolose**

. Il Mittente deve garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni ("Leggi sull'esportazione") e garantisce in particolare che:

. (i) Né il Mittente, né alcuna società finanziaria, né gli agenti, né il Destinatario, né altre terze parti direttamente contrattate dal Mittente per la consegna della spedizione sono elencati in qualsiasi elenco di sanzioni applicabile come parti negate o soggette a restrizioni;

.(ii) La consegna della Spedizione alla sua destinazione finale, qualsiasi utilizzatore finale conosciuto e l'uso finale non costituiscono una violazione delle leggi sull'esportazione applicabili;

.(iii) Il mittente informerà DHL nel caso in cui la spedizione sia soggetta a qualsiasi sanzione applicabile e/o restrizione all'esportazione/riesportazione ai sensi delle leggi sull'esportazione.

(iv) Il mittente ha ottenuto tutti i necessari permessi, licenze o altre autorizzazioni governative richieste per la consegna della spedizione alla sua destinazione finale e all'uso finale.

Il mittente è tenuto a fornire a DHL Global Forwarding tutte le informazioni, inclusi permessi e licenze, richieste dalle leggi vigenti in materia di esportazione per consentire a DHL Global Forwarding di procedere alla consegna della spedizione nel paese di destinazione finale. DHL Global Forwarding si adopera per essere sempre pienamente conforme alle norme e ai regolamenti vigenti in materia di trasporto di merci pericolose. A questo proposito, lavoriamo con i nostri clienti e i vettori partner per garantire che tutte le merci pericolose/pericolose siano correttamente dichiarate al momento della prenotazione della spedizione e per prevenire qualsiasi dichiarazione errata di merci pericolose/pericolose. Nel caso in cui il cliente di DHL Global Forwarding dichiari erroneamente una merce pericolosa/pericolosa come merce non pericolosa/non pericolosa, tutte le penali, i costi, le conseguenze e le responsabilità di questa errata dichiarazione saranno a carico del cliente.

## **Conformità alle informazioni sulla spedizione**

Il cliente è responsabile del rispetto dei requisiti legali riguardanti la tempestività, la completezza e l'accuratezza delle informazioni di spedizione. Il Cliente riconosce che informazioni tardive, incomplete o non corrette possono avere gravi effetti con conseguenti pesanti sanzioni da parte delle autorità governative o di regolamentazione. Il cliente è tenuto a risarcire DHL Global Forwarding per eventuali multe, penali, perdite, costi e danni che DHL Global Forwarding o un terzo (ad esempio un altro spedizioniere di DHL Global Forwarding) possano subire a causa di informazioni tardive, incomplete o inesatte fornite dal cliente, a cui si aggiungeranno proporzionalmente eventuali pratiche, supplementi, procedure o regolamenti di organizzazioni

governative o di regolamentazione, sconosciute al momento della proposta e imposte durante il periodo di validità della tariffa.

### Protezione dei dati / GDPR

Le Parti si danno reciprocamente atto che: (i) tutte le persone giuridiche di DHL Global Forwarding sono autorizzate a raccogliere, conservare e trattare i dati forniti dal CLIENTE, dal suo mittente o dal destinatario ai fini dei servizi resi; (ii) su richiesta delle autorità (in particolare le autorità doganali) e governative a riferire i dati alle stesse per scopi legalmente riconosciuti; (iii) In tutti gli altri casi, DHL Global Forwarding è qui autorizzata a trattare i dati relativi al CLIENTE, che qui acconsente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e dal Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"). Il CLIENTE prende atto ed accetta che DHL Global Forwarding, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto e dei relativi ordini di trasporto attuativi, opererà in qualità di "Titolare" dei dati come definito dall'art. 4 del GDPR; (iv) i dati personali potranno essere utilizzati, sulla base del legittimo interesse, per attività promozionali, iniziative commerciali, verifica del grado di soddisfazione della clientela, presentazione di nuovi prodotti, servizi ed offerte, per effettuare ricerche di mercato ed analisi statistiche.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: [dataprotection.dgf@dhl.com](mailto:dataprotection.dgf@dhl.com)

e prendere conoscenza con il contenuto **dell'ALLEGATO "A"** chiamato **INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI** che segue.

### Condizioni commerciali standard

A meno che non siano coperti da norme di legge obbligatorie (es. Regole dell'Aia-Visby, Convenzione di Montreal, Convenzione di Varsavia, CMR), tutti i servizi di DHL Global Forwarding (di seguito denominata "DHL GLOBAL FORWARDING") sono offerti ed effettuati in base alle (1) Condizioni commerciali standard e, ove emessi, (2) documenti di trasporto DHL (Polizza di carico aerea, Bill of Lading), che escludono o limitano la responsabilità di DHL GLOBAL FORWARDING in determinate circostanze. DHL GLOBAL FORWARDING non accetta responsabilità diverse da quelle dichiarate in base alle tipiche convenzioni internazionali (Montreal, CMR, ecc.). Se quotate, le tariffe per spedizioni a temperatura controllata non includono alcuna responsabilità aggiuntiva per danni al carico oltre agli importi previsti al punto (1) o (2). Quando viene emesso un documento (2), i termini e le condizioni evidenziate in tale documento sono preminenti e regolano i servizi per i quali il documento (2) viene emesso. Nel caso in cui il documento (2) non sia stato emesso, i servizi saranno regolati dalla convenzione di trasporto applicabile, dai termini



della relativa associazione nazionale degli spedizionieri o dalla legge nazionale. In mancanza di ciò, si applicheranno le condizioni commerciali standard di DHL GLOBAL FORWARDING (1).

**DHL Global Forwarding (Italia) S.p.A.**  
**Termini e condizioni**  
**(Valido dal Marzo 02, 2022)**

Gentile Società (di seguito "CLIENTE"), si riportano di seguito le Condizioni Generali di Contratto di Spedizioni (di seguito "CGC") applicate da DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. - business unit DGF (di seguito "DGF"), parte del Gruppo Deutsche Post DHL, con sede legale in Via delle Industrie n° 1 cap 20060 Pozzuolo Martesana (Milano) - Italia - R.E.A. Milano 694772, Codice Fiscale e Partita IVA 00754800159, che, unitamente ai Termini e Condizioni Standard Globali DHL Global Forwarding di cui sopra, saranno applicabili a tutti i vostri futuri ordini di spedizione gestiti da DGF per conto della vostra azienda. **(1) Dichiarazioni generali:** Si conviene che nel momento in cui un Cliente effettua un ordine con i servizi di spedizione della DGF, il Cliente accetta specificamente, per suo conto o per conto di chiunque altro per conto del quale effettua l'ordine di spedizione alla DGF, che le presenti CCG, insieme al documento **"OFFERTA COMMERCIALE DGF"** più i Termini e le Condizioni standard della DGF di cui **all'Allegato 1** saranno pienamente e incondizionatamente applicate tra il CLIENTE e la DGF (di seguito le "parti") e i terzi aventi diritti in relazione al servizio stesso, dal momento in cui la spedizione è accettata dalla DGF. Le presenti CCG prevarranno su qualsiasi accordo diverso tra CLIENTE e DGF. In relazione a quanto previsto nel presente documento; DGF è qui espressamente autorizzata dal CLIENTE a nominare vettori aerei, marittimi o stradali, ferroviari necessari per l'esecuzione dei servizi di trasporto delle merci da questo momento in poi o altre figure professionali di fiducia (es. spedizionieri doganali, handler di terra). **(2) Licenze/Autorizzazioni:** DGF dichiara al CLIENTE di essere in possesso delle seguenti principali autorizzazioni: (i) Licenza di Spedizione n. MI 488/1966; Licenza di Trasporto su Strada MI/0850001/L/00; Licenza Europea di Trasporto su Strada n. 66825; Operatore Economico Autorizzato n° IT AEOF 09 0083. **(3) Servizi di sdoganamento e documentazione:** Se espressamente richiesto dal CLIENTE (ed in tal caso sarà sottoscritta dalle parti una specifica procura di intermediazione doganale), quando DGF riceverà la spedizione o la merce avrà la possibilità di espletare tutte le formalità doganali necessarie, anche avvalendosi delle proprie procedure doganali o dei servizi di un agente doganale di fiducia. Il CLIENTE fornirà a DGF tutti i documenti commerciali, accompagnati da istruzioni doganali complete con i necessari certificati doganali, se richiesti, ed eventuali altre autocertificazioni, se richieste, compilate correttamente e chiaramente e corrispondenti ai fatti. Tutti i costi derivanti dalle formalità doganali, dal pagamento delle imposte fiscali all'importazione, come dazi doganali, tasse o altre spese sostenute a causa delle attività svolte dalle autorità doganali, o come conseguenze di errori o derivanti dalla mancanza, incompletezza, inesattezza o non veridicità dei documenti e delle dichiarazioni fatte dal CLIENTE, dal suo mittente o dal destinatario, nella preparazione e compilazione dei documenti necessari o

nell'acquisizione delle autorizzazioni o licenze necessarie, saranno fatturati direttamente al CLIENTE. Per qualsiasi spedizione il CLIENTE consegnerà a DGF tutti i documenti di accompagnamento della spedizione richiesti dalla legge, dalle autorità governative di qualsiasi paese, ed in particolare il CLIENTE dovrà fornire, ogni qualvolta sia richiesto dalla legge, una dichiarazione veritiera circa il contenuto della spedizione ed il valore della merce (Per i servizi di trasporto su strada, tale dichiarazione non potrà essere considerata una dichiarazione di interesse o di valore secondo le disposizioni degli artt. 24 e 26 CMR). Resta inteso tra le Parti che DGF non sarà obbligata ad esaminare in profondità tutti i documenti che accompagnano la merce e che le informazioni in essi contenute siano corrette, complete e veritiere. A questo proposito il CLIENTE sarà ritenuto responsabile nei confronti di DGF per qualsiasi danno, sanzione, multa, dazio (anche doganale) derivante o risultante dalla mancanza, incompletezza, inesattezza o non veridicità dei documenti e delle dichiarazioni (anche doganali) che accompagnano la spedizione o dal mancato rispetto delle norme doganali sull'esportazione delle merci - "parti negate-persona bloccata". **(4) Responsabilità di DGF:** in base al fatto che con la presente GCC il CLIENTE ha dato mandato a DGF al fine di concludere, per conto proprio e per conto del CLIENTE, un contratto di trasporto con vettori ed eseguire altri servizi accessori, DGF non sarà ritenuta responsabile per atti imputabili all'azione di vettori o terzi. In ogni caso la responsabilità di DGF nei confronti del CLIENTE o di terzi aventi diritto, ove previsto, non potrà essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri o vettori aerei, marittimi, stradali, in base alle leggi, disposizioni e regolamenti in vigore nei paesi dei suddetti agenti o corrispondenti esteri o vettori. Pertanto, se a causa dell'inadempimento dei propri obblighi, DGF è tenuta - in base alle presenti CGC o alla legge - a risarcire i danni al CLIENTE o a terzi aventi diritto per il danneggiamento, la distruzione o la perdita della merce durante la spedizione o il fermo tecnico temporaneo/lay-by o durante il deposito, le Parti si danno reciprocamente atto che si applicheranno le seguenti norme di risarcimento: **(a)** Servizi di trasporto aereo: secondo le condizioni standard delle compagnie aeree indicate sul retro della lettera di vettura aerea ("AWB") e altri documenti di trasporto, e in generale, secondo le disposizioni della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999; **(b)** Servizi di trasporto marittimo: secondo le condizioni standard delle società di trasporto indicate sul retro delle polizze di carico ("BOL") e degli altri documenti di trasporto, e/o, se del caso, secondo le disposizioni specifiche delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di Prodotti via mare in acque territoriali disciplinate da determinate norme internazionali (a titolo puramente esemplificativo: Convenzione dell'Aia-Visby -Protocollo di Bruxelles 23.02.1968 e successive modifiche; normative USA COGSA -Haulage of Products by Sea Act ecc. e successive modifiche); oppure secondo le "DANMAR Lines Standard Condition" che il CLIENTE dichiara di conoscere ed accettare ove applicabili; **(c)** Servizi di trasporto su strada: secondo quanto previsto dall'articolo 1696 del codice civile italiano, per i trasporti su strada all'interno del territorio italiano; oppure secondo le condizioni standard delle società di trasporto su strada indicate sul retro della CMR e degli altri documenti di trasporto, ed in generale, secondo quanto previsto dalla "Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada". **(d)** Servizi di trasporto ferroviario: secondo le condizioni standard delle società di trasporto ferroviario indicate sul retro della

Polizza Ferroviaria (RWB) e altri documenti di trasporto, e in generale, secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale per il trasporto di merci per ferrovia ("CIM") firmata a Berna il 25 ottobre 1952. **(e)** In ogni caso in cui le Convenzioni Internazionali non siano, per qualsiasi ragione o causa, applicabili, le Parti concordano che la responsabilità massima della DGF derivante da qualsiasi perdita o danno dovuto a negligenza dimostrata della DGF non supererà una somma al tasso di 2 Diritti Speciali di Prelievo per chilo del peso lordo di qualsiasi merce persa o danneggiata. DGF non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi perdita di profitto, perdita di vendite, perdita di affari, perdita di avviamento o di reputazione o reclami di terzi (in ogni caso sia diretto che indiretto) o per qualsiasi perdita indiretta o consequenziale. Resta inteso tra le parti che DGF farà tutto quanto ragionevolmente possibile per organizzare la consegna della merce secondo i termini di consegna concordati con il CLIENTE e pianificati con i vettori impegnati; tuttavia, DGF non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi nella consegna della spedizione/merce, considerando il fatto che il giorno/ora di consegna deve essere considerato sempre come stimato. La responsabilità di DGF, se del caso, per qualsiasi reclamo derivante dai servizi di intermediazione doganale di qualsiasi tipo (in ogni caso se causati da negligenza o altro) sarà limitata all'importo delle spese di intermediazione pagate a 10 DGF per l'ingresso, se inferiore. DGF non sarà in nessun caso responsabile di perdite, danni, errori o mancate consegne causati da forza maggiore o da circostanze al di fuori del suo controllo. Fermo restando quanto sopra, le parti, al fine di evitare qualsiasi malinteso, riconoscono reciprocamente che DGF in ogni caso non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errore o mancata/ritardata consegna causata da circostanze imprevedibili o da circostanze al di fuori del suo controllo. A titolo di esempio incompleto, queste includono: (a) catastrofi naturali come terremoti, cicloni, uragani, inondazioni o grandinate o qualsiasi altra condizione meteorologica avversa che possa influire sulle operazioni; (b) casi di forza maggiore come guerre, embarghi, rivolte o sommosse civili; (c) difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei Prodotti spediti e al loro imballaggio, incidenti/danni o guasti ai mezzi di trasporto aereo, marittimo e stradale, ferroviario, decisioni unilaterali dei trasportatori aerei, marittimi, stradali, ferroviari; (d) atti, inadempimenti od omissioni del CLIENTE, del suo mittente o destinatario o di qualsiasi altra parte che abbia un interesse nella spedizione, del governo nazionale, delle dogane o di altre autorità competenti, e di qualsiasi vettore non facente parte di DGF a cui DGF abbia affidato la spedizione per il trasporto in deroga alle norme previste dagli articoli 1699 e 1700 del codice civile italiano; (e) scioperi o conflitti di lavoro o turbative; interruzione, guasto del sistema di tracciabilità e comunicazione. **(5) Assicurazione:** Se il CLIENTE dovesse richiedere il risarcimento di qualsiasi danno subito in relazione alla spedizione al di fuori dei limiti di legge e/o delle convenzioni internazionali elencate al punto 4 del presente documento, ha il diritto di richiedere a DGF di provvedere all'assicurazione per conto del Cliente per coprire il valore di mercato della merce persa o danneggiata durante la spedizione, insieme al pagamento di un premio corrispondente. Tuttavia, l'assicurazione non coprirà eventuali perdite o danni indiretti, mancati guadagni o danni o perdite derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. Si concorda espressamente che qualsiasi danno subito al di fuori dei limiti di

legge e/o delle convenzioni ai sensi della sezione 4 del presente documento, che non sia coperto dall'assicurazione o che superi i limiti dell'assicurazione, è direttamente responsabile del Cliente, con l'espresso esonero di DGF da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. **(6) Reclami:** i reclami sono limitati a uno per ordine di spedizione. Qualsiasi reclamo deve essere inoltrato per iscritto dal Cliente a DGF entro e non oltre i termini previsti dal regolamento citato nella sezione 4 del presente documento; si conviene inoltre che qualsiasi transazione o rimedio successivo sarà considerato onnicomprensivo per ogni e qualsiasi perdita o danno relativo al reclamo stesso.

**(7) Tariffe - Pagamento e voci aggiuntive costi variabili:** Le tariffe della DGF applicabili ai servizi di spedizione sono stabilite dalle parti **nell'allegato 1**. Le tariffe elaborate sulla base della dichiarazione del CLIENTE per quanto riguarda i tipi di merci, i volumi minimi di servizi di spedizione al mese, i pesi e i paesi di destinazione più frequenti o sulla base della quotazione a pronti. DGF si riserva il diritto di modificare le tariffe in caso di mancato raggiungimento totale o parziale dei volumi minimi mensili richiesti o nel caso in cui le condizioni di mercato siano significativamente modificate dai vettori. La mancata accettazione da parte del CLIENTE delle nuove tariffe consente a DGF di recedere dal rapporto contrattuale con il CLIENTE. Salvo quanto diversamente previsto da DGF nell'Allegato 1, resta inteso tra le parti che tutti i costi per l'esecuzione dei Servizi saranno sempre anticipati dal CLIENTE a DGF prima di ogni Servizio. I dazi doganali sulle importazioni dovranno sempre essere anticipati a DGF tramite bonifico bancario irrevocabile. Il ritardato pagamento delle fatture di DGF darà diritto a DGF (previa comunicazione scritta al Cliente) di: modificare i termini di pagamento, sospendere o, nei casi unilateralmente ritenuti più gravi, interrompere definitivamente i servizi di spedizione, con ritiro immediato dal presente CNG; ricercare le spese di recupero del credito. Il Cliente per ogni spedizione si impegna a pagare ogni costo aggiuntivo applicabile alle spedizioni (es.: supplementi carburante, caf, xray, peso volumetrico IATA ecc.)

**(8) Spedizioni inaccettabili e avvertenze generali:** In assenza di particolari e preventivi accordi scritti, DGF notifica al Cliente che considera inaccettabili le merci classificate come pericolose/pericolose soggette a particolari restrizioni da parte di ADR o IATA, IMO, ICAO e Autorità Pubbliche. Eventuali danni a persone o beni, multe o sanzioni derivanti dall'aver affidato il vettore saranno sempre a carico del Cliente che non ha rispettato, anche omettendo di comunicarle, le indicazioni fornite dalla DGF e le normative governative vigenti. Il conferimento degli incarichi di spedizione (spedizione) e di sdoganamento sono disciplinati ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile e delle norme del Capo VI, Titolo II, e Libro IV dello stesso codice.

**(9) Risoluzione e incoterms:** Il CLIENTE riconosce espressamente che l'inosservanza anche di una sola disposizione delle CCG attribuirà a DGF il diritto di risolvere immediatamente il presente contratto e gli ordini di spedizione, salvo il diritto di DGF di pretendere il pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente fino a quel momento. DGF comunicherà la sua decisione al CLIENTE con una semplice e-mail anticipata via fax. Indipendentemente dalle regole incoterms contenute/utilizzate negli ordini di spedizione e nei documenti di trasporto, il CLIENTE è l'unico responsabile per eventuali oneri o danni (ad esempio: detenzione, controstallie o deposito portuale) richiesti a DGF derivanti da violazioni del ricevitore dei suoi obblighi;

**(10) Legge applicabile e giurisdizione e altre disposizioni:** Questa CCG è regolata dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia derivante o causata dalle presenti CCG, anche in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dei rapporti in esse coinvolti, sarà devoluta alla competenza geografica esclusiva del Foro di Milano - Italia, in deroga alla consueta competenza geografica, e con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, anche in via alternativa o secondaria (sia esso generale o facoltativo ai sensi dell'art.20 del codice di procedura civile italiano). Il presente CCG è il risultato di ampie trattative tra le parti, le quali dichiarano di essere giunte alla stipula e alla firma solo dopo averne attentamente valutato ed accettato tutte le parti. Al momento della firma, il presente CCG vincola le parti a comportarsi secondo i principi di buona fede, diligenza e onestà. Nella sua interezza, il presente CCG costituisce l'unica fonte contrattuale d'obbligo tra le Parti, le quali saranno pertanto vincolate esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute, e nei suoi allegati, con espressa esclusione di qualsiasi altro accordo o impegno preso prima della stipula del CCG o al di fuori di esso. In relazione a quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341-1342 c.c., e nessun accordo o patto che modifichi o amplii, anche parzialmente, i termini e le condizioni del presente CCG sarà vincolante per le Parti, a meno che non sia fatto per iscritto e faccia espresso riferimento ad esso, e sia debitamente autorizzato e sottoscritto dalle Parti o dai loro legali rappresentanti.

*DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA*

## **ALLEGATO "A"**

### **INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

È importante per DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. (di seguito "DHL") parte del Gruppo Deutsche Post DHL, con sede legale in Via delle Industrie n° 1 cap 20060 Pozzuolo Martesana (Milano) - Italia - R.E.A. Milano 694772, Codice Fiscale e Partita IVA 00754800159, proteggere i dati personali trattati nell'ambito dei propri processi aziendali. DHL tratterà i dati personali, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, secondo logiche e procedure coerenti con le finalità dichiarate e nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/16.

#### **A. SERVIZI DI SPEDIZIONE**

Di seguito sono riportate informazioni su come trattiamo i dati personali quando utilizziamo le soluzioni di spedizione fornite da DHL. La comunicazione e il trattamento dei dati personali è un requisito necessario per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla fornitura di servizi da parte di DHL. A titolo di esempio, DHL può trattare i seguenti dati:

- nome, numero di telefono e indirizzo e-mail del mittente/destinatario
- nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona che acquista il servizio/pagatore
- nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona che presenta una richiesta
- se applicabile, i dati fiscali del mittente/destinatario
- se applicabile, dati necessari per la gestione delle operazioni doganali
- se applicabile, i dati richiesti per la gestione dei reclami
- se applicabile, i dati di identificazione contenuti nei documenti di identificazione del mittente/destinatario.

I dati vengono trattati al fine di eseguire il contratto concluso con DHL, compresa l'eventuale fase precontrattuale, di utilizzare i prodotti e i servizi di quest'ultima, nonché di fornire servizi doganali, fiscali e contabili, di analisi gestionale e di monitoraggio dei servizi, di effettuare il controllo di qualità dei servizi forniti, di gestire i reclami e di fornire il servizio post-vendita. I dati personali possono essere trattati anche al fine di garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di dogane, sanzioni internazionali, controllo delle esportazioni e provvedimenti delle autorità competenti aventi ad oggetto misure restrittive nei confronti di particolari soggetti (cosiddetti Denied Parties). DHL potrà ispezionare la Spedizione per ragioni di sicurezza, doganali o per altre ragioni normative (incluse, ma non limitate a, la prevenzione di articoli proibiti o inaccettabili che ci siano stati affidati per il trasporto o per individuare reati o abusi). Nel caso in cui una spedizione non possa essere consegnata a causa della mancanza dei dati necessari per risalire al mittente/destinatario, DHL può aprire la spedizione per identificare un indirizzo di

ritorno o di consegna e contattare il mittente. Abbiamo un interesse legittimo in questo trattamento in quanto garantisce il buon funzionamento e il miglioramento continuo dei servizi offerti ai nostri clienti.

## **B. ALTRI TRATTAMENTI**

DHL, in qualità di titolare del trattamento, può trattare i dati personali per gli ulteriori scopi indicati di seguito. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non pregiudica la possibilità di utilizzare i prodotti e i servizi DHL, di richiedere assistenza o di presentare reclami.

### • Soddisfazione del cliente

DHL può trattare i dati personali (ad esempio, nome, indirizzo di spedizione, informazioni di contatto) per misurare la soddisfazione degli utenti con i nostri prodotti e servizi e per ascoltare le esperienze e i commenti degli utenti per un miglioramento continuo. Il trattamento dei dati personali per lo scopo qui indicato è fatto sulla base del legittimo interesse di DHL.

### • Comunicazioni commerciali

DHL può trattare i dati personali (ad es. nome, indirizzo di spedizione, dati di contatto) per scopi di marketing, vale a dire attività promozionali, iniziative di vendita, presentazione di nuovi prodotti, servizi e offerte, per effettuare ricerche di mercato e analisi statistiche. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra viene effettuato sulla base del legittimo interesse di DHL. Laddove richiesto dal regolamento, DHL raccoglierà il consenso al trattamento dei dati personali.

### • Messaggistica

DHL può mettere a disposizione canali di comunicazione di terzi (ad esempio, Facebook, WhatsApp e DHL Virtual Assistant). I sistemi possono rispondere con risposte basate su parole chiave o trasmettere la richiesta a un membro del personale in una chat dal vivo. DHL ha un interesse legittimo ad elaborare i dati per facilitare la comunicazione. Se non desiderate utilizzare questo canale, potete utilizzare altri metodi di contatto.

### • Registrazione delle chiamate

Nel caso di chiamate ai nostri numeri di assistenza, la chiamata può essere registrata per scopi di gestione dell'invio, per il monitoraggio della qualità dei servizi offerti e per la formazione del personale. I dati sono trattati sulla base del legittimo interesse.

### • Navigazione web

In caso di utilizzo di siti web, ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere trovate sulle relative pagine.

### **C. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI**

I dati personali sono accessibili al personale debitamente autorizzato in base alle necessità e possono essere comunicati e trasferiti, nell'ambito del territorio nazionale, alle seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici, Autorità Giudiziarie, Forze di Polizia, Assicurazioni, nonché a soggetti terzi che, per conto di DHL e per le finalità sopra indicate, siano legittimati a svolgere determinate attività (es. esecuzione di servizi di trasporto, servizi di customer care, servizi di verifica post-vendita, servizi di fatturazione, servizi di pagamento, servizi doganali, servizi di call center, servizi di verifica post-vendita, agenzie di comunicazione) e ad altri soggetti terzi. esecuzione di servizi di trasporto, servizi di assistenza clienti, servizi di verifica post-vendita, servizi di fatturazione, servizi di pagamento, servizi doganali, servizi di call center, servizi di verifica post-vendita, agenzie di comunicazione) e ad altre società del Gruppo Deutsche Post DHL (di seguito denominate "DPDHL"). Laddove i terzi trattino i dati personali per conto di DHL, DHL si assicurerà che essi rispettino tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

### **D. TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA**

Alcune delle società del Gruppo DPDHL che possono accedere ai vostri dati personali hanno sede anche al di fuori dell'Unione Europea, in paesi che potrebbero non garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali secondo gli standard previsti dal Regolamento. Se i dati personali vengono trasferiti ad altre società del Gruppo situate in paesi cosiddetti "terzi", il trasferimento avverrà nel pieno rispetto della politica sulla privacy del Gruppo DPDHL e in linea con le disposizioni del Regolamento. La DPDHL Group Data Privacy Policy è stata approvata dalla competente Autorità di Vigilanza Europea come insieme di Binding Corporate Rules ("BCR"). In ogni caso, DHL prende le precauzioni necessarie per un legittimo trasferimento dei dati verso paesi "terzi" (ad esempio attraverso l'attuazione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea).

### **E. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno conservati garantendo un'adeguata sicurezza e riservatezza e in modo da impedire l'accesso o l'uso non autorizzato dei dati personali. I dati personali saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, per un periodo di tempo proporzionalmente adeguato in relazione alla specifica finalità per cui i dati sono trattati e per un periodo di tempo non superiore al raggiungimento della stessa, fatti salvi i diversi termini di conservazione in conformità alla normativa applicabile.



## **F. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è la società DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., CF/P.IVA00754800159, con sede in Pozzuolo Martesana, via Delle Industrie -1 Pozzuolo20060 Martesana(MI).

Per qualsiasi richiesta si prega di scrivere a [dataprotection.dgf@dhl.com](mailto:dataprotection.dgf@dhl.com)

## **G. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato ha il diritto di chiedere a DHL, compatibilmente con le esigenze di trattamento indicate 15 nella presente informativa, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, fatta salva la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana: Autorità Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. ROMA121,00186, (ITALIA) Fax: (+39) 06.69677.3785